

Al Ministro _____

per conoscenza a Confintesa FP info@confintesafp.it

OGGETTO: sentenza n. 4/2024 Corte costituzionale (pubblicata in GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 17-1-2024) con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 51, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388. **DIFFIDA E MESSA IN MORA.**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ C.F. _____ e-mail/pec
_____, cellulare _____

dipendente del _____ (indicare l'Amministrazione)

○ in servizio presso _____

oppure

○ in quiescenza dal _____

PREMESSO CHE

1. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 "Legge finanziaria 2001" ha voluto intendere) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.
2. La Consulta ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

3. In particolare, l'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che «alla data del 1° gennaio 1990» avesse «acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio» o che avesse maturato «detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale»; nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, «nell'arco della vigenza contrattuale», avesse maturato, rispettivamente, «dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni».
4. L'illegittimità costituzionale è stata dichiarata per violazione – tra l'altro – dei principi della certezza del diritto e dell'equo processo, di cui agli artt. 3, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
5. La sentenza ha, dunque, efficacia retroattiva, pertanto, deve essere quantificato il credito maturato al 31/12/2023 da tutti coloro che ne abbiano i requisiti ovvero i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali che nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato:
 - **5 anni di servizio** se è stato assunto dal **01.01.1986 al 31.12.1988**;
 - **oppure 10 anni di servizio** se è stato assunto **dal 01.01.1981 al 31.12.1983**;
 - **oppure 20 anni di servizio** se è stato assunto **dal 01.01.1971 al 31.12.1973**.

Tanto premesso e considerato lo scrivente

DIFFIDA E METTE IN MORA

Il Ministero _____ in persona del Ministro pro tempore, a procedere al ricalcolo del credito maturato al 31/12/2023 dal sottoscritto.

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

non provvedendo a quanto richiesto entro 60 giorni dal ricevimento della presente, si proporrà ogni azione idonea per il riconoscimento dei propri diritti.

____/____/_____

(nome e cognome)